



COMUNE DI BUCCIANO

(PROVINCIA DI BENEVENTO)

Via Provinciale - 82010 Bucciano (BN)

Tel. 0823 / 712742 - Fax 0823 / 714312

www.comune.bucciano.bn.it



IL REVISORE UNICO

PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERA "SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNALE 2016/2018-AGGIORNAMENTO DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016-2018 "

Il Revisore dei Conti del Comune di Bucciano, nella persona della dott.ssa Giuseppina Parisi,

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n.267;

VISTO, in particolare, l'art. 174 del predetto TUEL che prevede che lo schema di bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio pluriennale siano predisposti dall'organo esecutivo;

RICHIAMATO l'art. 151- comma 1 - del Tuel che prevede "1. Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con Decreto del Ministero dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze".

RICHIAMATO l'articolo 162, comma 1 del TUEL, come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2014 n. 126, "gli Enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni";

CONSIDERATO che nell'esercizio 2016, gli schemi di bilancio previsti dagli allegati n. 9 e n. 10 al decreto legislativo n 118 del 2011, integrato e corretto dal decreto legislativo n. 126 del 2014, assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

CONSIDERATO che dal 1° gennaio 2015, il decreto legislativo n. 118/2011 richiede agli enti locali che non hanno partecipato alla sperimentazione della riforma contabile di applicare il principio

contabile applicato della programmazione e predisposizione del primo DUP con riferimento al triennio 2016-2018;

CONSIDERATO che per gli enti, come il Comune di Bucciano, che non hanno partecipato alla sperimentazione della nuova contabilità armonizzata, l'obbligo di redazione del DUP decorreva dal 31 luglio 2015;

ATTESO che il DUP, sostituisce la relazione previsionale e programmatica, e che, con riferimento all'esercizio 2015, il termine di presentazione, fissato a regime "entro il 31 luglio di ciascun anno" è stato prorogato più volte con decreto del Ministero dell'Interno dal 31 luglio al 31 ottobre 2015 e poi al 31 dicembre 2015, stabilendo poi in sede di Conferenza Stato-Città che l'aggiornamento dello stesso doveva operarsi entro il 28 febbraio 2016 contestualmente all'approvazione dello schema di delibera del bilancio di previsione finanziario;

RITENUTO necessario approvare il Bilancio di Previsione 2016 secondo i citati schemi di bilancio previsti dagli allegati n. 9 e n. 10 al decreto legislativo n. 118 del 2011, integrato e corretto dal decreto legislativo n. 126 del 2014;

DATO ATTO che il Bilancio di previsione 2016 è stato predisposto con l'inserimento del Fondo di dubbia esigibilità previsto dall'art. 167 del Tuel, per gli anni 2016-2017-2018

DATO ATTO che la Giunta comunale ha provveduto a predisporre lo schema di bilancio di previsione triennale 2016-2018 comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi;

VISTO: - l'articolo 1 della legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (legge di stabilità 2016), comma dal 707 al 713, che disciplina il nuovo obbligo del pareggio di bilancio per gli anni 2016 e successivi, in sostituzione del previgente sistema imperniato sul meccanismo del Patto di stabilità, che richiede di conseguire un saldo non negativo (anche pari a zero) calcolato in termini di competenza fra le entrate finali (primi 5 titoli del bilancio armonizzato) e le spese finali (primi 3 titoli del nuovo bilancio). Tale saldo può essere eventualmente modificato dall'intervento della Regione. Solo per il 2016, nelle entrate e nelle spese finali è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota proveniente dal ricorso all'indebitamento. Infine, non sono considerati nel saldo, gli stanziamenti di spesa del fondo crediti di dubbia esigibilità e dei fondi relativi ad accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione; Il saldo finale non negativo 2016 sostituisce il patto di stabilità, ma ne conserva sanzioni e modalità di certificazione e, allo stesso, tempo rinvia l'applicazione degli altri saldi previsti dalla legge 243/2012 sul pareggio di bilancio "costituzionalizzato";

RICHIAMATO l'articolo 8, comma 4 del D.L. n. 66 del 24 aprile 2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 89/2014, che, a decorrere dall'anno 2014, prevede una riduzione generalizzata delle spese delle pubbliche amministrazioni per acquisti di beni e servizi in ogni settore;

VISTO l'art. 1, comma 380, lett. b), della legge n. 228 del 2012, il quale prevede che i Comuni partecipano all'alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) con una quota del proprio gettito IMU, che viene trattenuta dall'Agenzia delle entrate - Struttura di gestione degli F24,

DATO ATTO che questo Ente ha rispettato il Patto di stabilità dell'anno 2015 .

VISTA:

- * la proposta di deliberazione di confermate per l'anno 2016 di tutte le imposte, tasse e tariffe 2015;
- * la delibera di Consiglio Comunale n.4 del 29.04.2016 con la quale è stato approvato il Piano finanziario TARI per gli anni 2016/2018 e le relative tariffe;

- ☐ la proposta relativa alla programmazione del fabbisogno di personale triennio 2016/2018 e ricognizione ex art. 33 del decreto legislativo 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni.
- ☐ la Delibera della Giunta Comunale n.87 del 30.12.2015, con la quale è stato adottato il Programma triennale 2016-18 ed elenco annuale 2016 dei lavori pubblici;

CONSIDERATO che il Responsabile del servizio finanziario ha elaborato le previsioni di entrata e di spesa per il periodo anno 2016/2018, riportando negli appositi documenti contabili le previsioni da iscrivere in bilancio così come predisposti dai singoli uffici, e che per l'anno 2016 è redatto anche in termini di cassa;

VISTO lo schema di bilancio di previsione triennale 2016-2018, e i suoi allegati, i quali formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VISTO il D.M. Interno del 22.12.2015 con il quale si è disposto per gli enti locali di adottare il piano degli indicatori di bilancio, ai sensi dell'art. 18/bis comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011, con prima applicazione riferita al rendiconto della gestione 2016 e al bilancio di previsione 2017/2019;

VISTO il DUP 2016-2018, elaborato secondo i nuovi dati contabili approvato in sede di predisposizione dello schema di bilancio 2016, che forma parte integrante e sostanziale dello stesso e che in questa sede si approva;

RILEVATO che lo stesso risulta redatto in conformità ai principi dettati dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali nonché dalla normativa vigente e che ai sensi dell'art. 162 del D. Lgs. n. 267/2000 lo schema di bilancio di previsione è stato redatto garantendo gli equilibri finanziari;

Di dare atto che il bilancio di previsione 2016-2018 pareggia, fra entrata e spesa, nei risultati finali.

IN CONCLUSIONE

In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato l'articolo 239 del TUEL e tenuto conto:

- Ø del parere espresso sul DUP e sulla Nota di aggiornamento
- Ø del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario
- Ø delle variazioni rispetto all'anno precedente.

l'organo di revisione:

- ha verificato che il bilancio è stato redatto nell'osservanza delle norme di Legge, dello statuto dell'ente, del regolamento di contabilità, dei principi previsti dall'articolo 162 del TUEL e dalle norme del D.Lgs.n.118/2001 e dai principi contabili applicati n.4/1 e 4/2 allegati al predetto decreto legislativo;
- ha rilevato la coerenza interna, la congruità e l'attendibilità contabile delle previsioni di bilancio;
- ha rilevato la coerenza esterna ed in particolare la possibilità con le previsioni proposte di rispettare i limiti disposti dalle norme relative al concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2016-2018 secondo gli schemi di bilancio previsti dagli allegati n. 9 e n. 10 al decreto legislativo n 118 del 2011, integrato e corretto dal decreto legislativo n. 126 del 2014, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

San Gennaro Vesuviano il 30.05.2016

IL REVISORE DEI CONTI

Dott.ssa Giuseppina Parisi

